



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA  
FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO,  
INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI  
D'OPERA**

**CIG 5247110426**

**ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO D'ONERI  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI  
LAVORO**

1

*DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI  
ASSICURAZIONE CONTRO FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E  
PRESTATORI D'OPERA – CIG 5247110426*

*ALLEGATO 3 AL CAPITOLATO D'ONERI - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO  
PRESTATORI DI LAVORO*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## Sommario

Articolo 1. Caratteristiche dell'assicurazione .....	3
Articolo 2. Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).....	3
Articolo 3. Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni - I.N.A.I.L. (R.C.O.) .....	4
Articolo 4. Persone considerate terzi.....	5
Articolo 5. Estensione territoriale .....	5
Articolo 6. Massimali .....	5
Articolo 6-bis. Responsabilità personale .....	6
Articolo 7. Rischi esclusi dall'assicurazione .....	6
Articolo 8. Precisazioni .....	7
Articolo 9. Regolazione premio .....	10
Articolo 10. Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla Rivalsa .....	11
Articolo 11. Monitoraggio sinistri.....	12
Articolo 12. Coassicurazione .....	12



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 1. Caratteristiche dell'assicurazione**

1. L'assicurazione copre il rischio per i danni causati, in maniera diretta e/o indiretta, dall'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, assistenziali sportive e ricreative nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture, sia che il Contraente / Assicurato agisca o nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore usuario, gestore, committente, compartecipe.

## **Articolo 2. Assicurazione di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo della assicurazione (anche se conosciuto e/o denunciato dopo tale periodo), debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate alla Amministrazione stessa da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, dallo statuto sociale, o altri atti amministrativi. Si intende compresa anche la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato in relazione:
  - a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente e compartecipe;
  - all'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite persone a rapporto convenzionale, con incarichi occasionali, tramite borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.
2. La garanzia è operante anche per fatti dolosi e colposi commessi da tutte le persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., in conseguenza dell'attività svolta.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 3. Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni - I.N.A.I.L. (R.C.O.)**

1. La Società risponde delle somme che l'Amministrazione sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile sia direttamente che ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell'assicurazione sofferti dai propri dipendenti, direttori e dirigenti di ogni livello e dai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori interinali, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, apprendisti o personale in prova per breve periodi (anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL) e comunque da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico della Amministrazione l'iscrizione all'INAIL o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.
2. L'Amministrazione rimarrà pertanto indenne:
  - da eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, dall'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso;
  - dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio all'infortunato non tutelato dall'assicurazione di legge o agli aventi diritto, ovvero dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i e/o della Legge 12 giugno 1984 n. 222, e s.m.i.
3. La garanzia si intende estesa alle malattie professionali e tale estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
4. Il massimale di garanzia indicato all'articolo 6, rappresenta la massima esposizione della Società:
  - per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
5. La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

## **Articolo 4. Persone considerate terzi**

1. Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali). Non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O. Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, in qualità di utenti, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.
2. Resta altresì convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività garantite in polizza devono intendersi terzi fra loro.

## **Articolo 5. Estensione territoriale**

1. L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel mondo intero esclusi U.S.A. e Canada. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

## **Articolo 6. Massimali**

1. La copertura assicurativa viene prestata, fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
  - RCT: euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, ma con il limite di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni /00) per danni a persone e euro 5.000.000,00 (cinquemilioni /00) per danni a cose e animali;
  - RCO: euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilioneecinquecentomila/00) per ogni lavoratore infortunato.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 6-bis. Responsabilità personale**

1. La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali:
  - a) in capo al Presidente, ai Componenti, ai Dipendenti, Parasubordinati, Direttori e Dirigenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Amministrazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
  - b) in capo ai soggetti di cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 494/1996, dal D. Lgs. n. 195/2003 e dal D. Lgs. n. 196/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, nei testi ora vigenti;
  - c) dei soggetti:
    - impiegati in lavori socialmente utili,
    - utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Amministrazione
    - partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, *stage* e quant'altro assimilabile, per danni cagionati a terzi nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Amministrazione stessa.
2. Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.

## **Articolo 7. Rischi esclusi dall'assicurazione**

1. Dall'assicurazione sono esclusi i danni:
  - a. da furto;
  - b. ricollegabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche o integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
  - c. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- d. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori nonché da prodotti o cose in genere, dopo la consegna a terzi;
  - e. derivanti da scioperi, tumulti sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio (tale esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO);
  - f. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  - g. conseguenti a:
    - i. inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto dal presente Capitolato;
    - ii. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - h. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
  - i. danni a cose in consegna o custodia nonché a cose movimentate, salvo quanto diversamente previsto;
  - j. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, nonché per i danni da campi elettromagnetici;
  - k. sono esclusi i danni provocati dalla rete fognaria non conseguenti a rottura accidentale.
2. Sono esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

## **Articolo 8. Precisazioni**

1. Fermo che la copertura assicurativa non ha limiti territoriali, nei limiti di cui all'articolo 5 del presente Capitolato speciale, ed è operante anche per fatto colposo o doloso commesso dal Presidente, dai Componenti, dirigenti e dipendenti di ogni livello dell'Ente e comunque dalle persone delle quali o con le quali la



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Amministrazione debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante all'Amministrazione:

- a. La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- b. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dalla Legge n. 990/1969.
- c. ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non anche per danni derivanti da incendio o furto, e comprese le cose di proprietà o in uso al Presidente ai Componenti, ai dipendenti, direttori e dirigenti della Amministrazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali ed in generale ai soggetti di cui l'Amministrazione si avvale per lo svolgimento della sua attività.
- d. Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autoveicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- e. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi.
- f. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
- g. Dalla proprietà e/o gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

avvelenamento da cibi o bevande; è compresa la responsabilità per danni corporali anche se subiti dal prestatore di lavoro in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

- h. Dalla partecipazione, promozione e/o organizzazione di visite, corsi di formazione e seminari che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto ovunque organizzati. Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non della contraente / Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti di euro 150.000,00 (centocinquatamila/00) per sinistro e anno assicurativo. Tali attività possono essere anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni alla Amministrazione di cui essa si avvalga).
- i. Cagionati all'interno di sedi dell'Autorità o di terzi , ovvero all'aperto, nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni di interesse o nelle immediate vicinanze, per cause che abbiano attinenza con le attività svolte.
- j. Per danni causati, in maniera diretta e/o indiretta, da insegne, cartelli, e quant'altro considerabile pertinenza degli edifici di entrambe le sedi, anche con riferimento all'immagine dell'Autorità, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, il sostegno e/o l'asta delle bandiere o vessilli di rappresentanza e cerimoniale.
- k. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
- l. La responsabilità dell'assicurato di danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti e/o degli amministratori dell'assicurato stesso portate o in deposito nell'ambito delle proprietà dell'Assicurato.
- m. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute.
- n. Da furto sofferto da terzi laddove l'autore del reato si é avvalso di impalcature, ponteggi e/o altro assimilabile eretti, dall'Amministrazione direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o a essa in uso.
- o. Dalle attività connesse a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- p. La responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di Datore di lavoro e di Responsabili della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- q. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
- r. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
- s. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno.
- t. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza.
- u. La responsabilità Civile derivante da interruzioni, mancato inizio o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi.

## **Articolo 9. Regolazione premio**

1. Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio di seguito indicato (pari ad € 28.200.000,00) ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, i dati necessari per la regolazione del premio (retribuzioni lorde corrisposte al personale, da intendersi come voce imponibile previdenziale desumibile dalla busta paga dei dipendenti, dei Presidenti dell'Autorità, dei Commissari, del Segretario Generale, del personale comandato, in distacco, a contratto e dei parasubordinati). Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.
2. Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

3. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, al fine della sospensione delle garanzie, la Società dovrà darne comunicazione al Contraente, a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

## **Articolo 10. Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla Rivalsa**

1. Si conviene che:
  - per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso;
  - le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse;
  - in caso di procedimento penale, è facoltà dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese;
  - fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende;
  - l'assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti;
  - l'assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.
2. La Società dichiara di rinunciare, salvo il caso di dolo, alle eventuali azioni di surroga nei confronti dei responsabili.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Articolo 11. Monitoraggio sinistri**

1. La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a. sinistri denunciati;
  - b. sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c. sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d. sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
2. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## **Articolo 12. Coassicurazione**

1. Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 del Codice civile, rispondendo in solido nei confronti del Contraente/Assicurato per tutti le coassicurazioni presenti nel riparto.